

DECISIONE N. 1272/75/CECA DELLA COMMISSIONE**del 16 maggio 1975****relativa all'obbligo per le imprese dell'industria siderurgica di dichiarare taluni dati concernenti la produzione di acciaio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 47,

considerando che attualmente il mercato dei prodotti siderurgici è caratterizzato da una considerevole eccedenza dell'offerta sulla domanda effettiva;

considerando che data questa situazione è indispensabile rivedere le previsioni indicative stabilite dalla Commissione per poter meglio orientare le imprese nell'adeguamento della loro produzione alla domanda effettiva; che per l'adempimento di tale compito è necessario che la Commissione disponga dei dati relativi alle produzioni stimate o previste; che per la produzione realizzata è necessario accelerare il ritmo con cui i dati vengono trasmessi alla Commissione;

considerando che nell'attuale situazione queste informazioni possono essere limitate alla produzione di acciaio grezzo;

considerando, pertanto, che le imprese dell'industria siderurgica debbono essere obbligate, sino a quando la situazione lo renderà necessario, a dichiarare la loro produzione mensile stimata o prevista di acciaio grezzo;

considerando che la Commissione deve poter seguire con esattezza e rapidità l'evoluzione della produzione realizzata dalle imprese; che, pertanto, indipendentemente dalle informazioni statistiche già raccolte, devono essere rapidamente trasmessi alla Commissione i dati concernenti la produzione mensile di acciaio grezzo;

considerando che le imprese, il cui volume di produzione le renda esenti dal pagamento del prelievo, possono essere dispensate anche dagli obblighi derivanti dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le imprese che producono acciaio grezzo sono tenute a dichiarare mensilmente alla Commissione la produzione prevista o stimata e la produzione realizzata di acciaio grezzo, suddivisa in:

- lingotti,
- prodotti di colata continua,
- acciaio liquido da fonderia.

Articolo 2

Le dichiarazioni relative alla produzione stimata o prevista debbono pervenire alla Commissione entro e non oltre il 25 di ogni mese per le previsioni di produzione concernenti il mese successivo. La prima dichiarazione deve essere trasmessa entro e non oltre il 25 giugno 1975 per il mese di luglio 1975.

Le dichiarazioni debbono essere fatte su un modulo conforme all'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 3

Le dichiarazioni relative alla produzione realizzata debbono pervenire alla Commissione entro e non oltre il 5 di ogni mese per la produzione concernente il mese precedente. La prima dichiarazione deve essere trasmessa entro e non oltre il 5 luglio 1975 per la produzione del mese di giugno 1975.

Le dichiarazioni debbono essere fatte su un modulo conforme all'allegato 2 della presente decisione.

Articolo 4

Le imprese che, ai sensi delle decisioni n. 2/52 del 23 dicembre 1952 e n. 6/65 del 17 marzo 1965 sono esenti dal pagamento del prelievo, sono dispensate dagli obblighi di cui all'articolo 1 della presente decisione.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO 1

Decisione n. 1272/75/CECA

STATISTICA RAPIDA SULLE PREVISIONI DI PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO

Paese :	Stabilimento :	Mese :
Società :	Luogo :	
	Numero di immatricolazione presso la Commissione :	

Modulo da far pervenire debitamente compilato entro e non oltre il 25 del mese per il mese successivo
(in caso di necessità i dati possono essere trasmessi per telegramma, telescrivente o telefono) (a)

Denominazione	Unità : tonnellata metrica
I. Produzione di lingotti
II. Produzione degli impianti di colata continua (tonnellate effettive)
III. Produzione di acciaio liquido da fonderia
Totale

(a) Informazioni da trasmettere contemporaneamente :

1. all'abituale organismo centralizzatore che nel paese raccoglie i dati statistici sulla produzione di acciaio grezzo ;
2. all'Istituto statistico delle Comunità europee, Centro europeo, Lussemburgo, Casella postale n. 1907 (telescrivente n. Comeur Lu 3423, tel. 47 941).

ALLEGATO 2

Decisione n. 1272/75/CECA

STATISTICA RAPIDA SULLA PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO

Paese :	Stabilimento :	Mese :
Società :	Luogo :	
	Numero di immatricolazione presso la Commissione :	

Modulo da far pervenire debitamente compilato entro e non oltre il 5 del mese per il mese precedente
(in caso di necessità i dati possono essere trasmessi per telegramma, telex o telefono) (a)

Denominazione	Unità : tonnellata metrica
I. Produzione di lingotti
II. Produzione degli impianti di colata continua (tonnellate effettive)
III. Produzione di acciaio liquido da fonderia
Totale

(a) Informazioni da trasmettere contemporaneamente :

1. all'abituale organismo centralizzatore che nel paese raccoglie i dati statistici sulla produzione di acciaio grezzo ;
2. all'Istituto statistico delle Comunità europee, Centro europeo, Lussemburgo, Casella postale n. 1907 (telex n. Comeur Lu 3423, tel. 47 941).